

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA

Allegata all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente Regioni - Autonomie Locali - annualità economica 2011.

In data 24 maggio 2011, il Comune di Pioraco, le Organizzazioni Sindacali territoriale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Pioraco per la parte economica dell'anno 2011.

L'accordo sottoscritto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22.1.2004 ed è stato definito nell'ambito delle direttive della Giunta comunale alla Delegazione trattante di parte pubblica (deliberazione di G.C. n. 46 del 19/05/2012).

Scopo della relazione è quello di accompagnare l'invio dell'ipotesi di CCDI al Revisore dei Conti per la certificazione della compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio come previsto dall'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e riportato nell'art. 4, comma 3 del CCNL 22.1.2004.

PREMESSE:

- con atto n. 70 del 21.06.2007 la Giunta comunale veniva costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art. 4 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004, nelle persone di seguito indicate:

Sindaco - Responsabile Servizio Tecnico	<i>Presidente</i>
Segretario Comunale	<i>Componente</i>
Responsabile Servizio Finanziario	<i>Componente</i>
Responsabile Servizio Amministrativo	<i>Componente</i>

- con atto n. 46 del 19.05.2012 la Giunta Comunale prendeva atto della costituzione del fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane e della produttività come da determina del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria n. 110 del 31/12/2011;

- con il suddetto atto assegnava le seguenti direttive nello svolgimento delle trattative per procedere alla definizione dell'Accordo Decentrato Integrativo 2011 - parte economica:

- Di NON procedere alla progressione economica orizzontale
- Di erogare le indennità di specifiche responsabilità alle figure individuate nell'accordo decentrato 2006-2009 - parte normativa - e proporzionalmente ridotte in base alle somme disponibili nell'anno 2011
- Di destinare una parte del fondo alla produttività collettiva;

**PROCEDIMENTO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE
RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI**

RICHIAMATO il CCNL del 22/01/2004 (Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) in particolare gli artt. 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e loro integrazione;

RICHIAMATO l'art. 4 del CCNL 9 maggio 2006 - Comparto Regione ed Autonomie Locali biennio 2004-2005, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all'art. 31 comma 2 e comma 3 del CCNL 22/01/2004

RICHIAMATO l'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 - Comparto Regione ed Autonomie Locali biennio 2006-2007, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all'art. 31 comma 2 e comma 3 del CCNL 22/01/2004

- che il **fondo per lo straordinario per l'anno 2011 è pari a € 1.715,39** applicando la riduzione annua del 3% per complessivi € 1.096,73 e inserita ad incremento delle risorse stabili ai sensi dell'art 14 comma 4 del CCNL 1/4/1999;

- che l'art. 17 comma 5 del CCNL 01/04/1999 contempla la possibilità portare in aumento delle risorse dell'anno successivo, le somme non utilizzate e a tal fine si registra un'economia del fondo straordinario 2010 di € 780,55 inserita nel fondo delle risorse decentrate variabili;
- le somme quantificate, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999, per risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, con riferimento a quelle relative all'art. 18 legge n. 109/1994 c.d. Legge Merloni, sono pari ad € 7.582,18;

Detti incentivi vengono in tale sede riportati sulla base di quanto disposto dall'art. 18 legge n. 109/1994 e dall'art. 4, comma 2, lett. h) CCNL 1.4.1999;

- l'art. 4, comma 2, CCNL 5.10.2001 prevede che: "Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.";

- la dichiarazione congiunta n. 18 al CCNL 22.1.2004 prevede che: "Con riferimento all'art. 31, comma 2, le parti concordano nel ritenere che le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento delle risorse decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime risorse, nel rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste disposizioni sono ricomprese: (...) art. 4, comma 2, (recupero rita e assegni personali) del CCNL 5.10.2001.";

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122 del 30/07/2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - *l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*

- VISTA la deliberazione n. 519/2011 della Corte dei Conti della Toscana che indica le modalità di calcolo della riduzione del fondo, sulla base del modello suggerito dalla Ragioneria generale dello Stato - con circolare n. 2 del 15 aprile 2011 - operando la riduzione sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo

all'anno 2010 (intendendosi per valore medio la media aritmetica o la semisomma dei presenti rispettivamente al 1 gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno) La variazione percentuale tra le due consistenza medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo sia sulla parte delle risorse stabili che sul fondo delle risorse variabili;

DATO ATTO che la surrichiamata deliberazione n. 519/2011 della Corte dei Conti della Toscana stabilisce che *l'importo a base* del computo della riduzione (fondo dell'anno 2010) si riferisce tassativamente alle risorse stanziare per l'anno 2010 e dovrà quindi essere depurato dalle eventuali aggiunte derivanti dagli anni pregressi e che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con atto n. 51 del 04/10/11 ha stabilito che le risorse che affluiscono al fondo per essere destinate ai progettisti interni ed agli avvocati interni, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n.78

VERIFICATO che, conseguentemente, il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2012-2013 è di € 35.313,75 così determinato:

fondo risorse stabili 2010	€ 27.055,48
fondo risorse variabili 2010	€ 19.788,45
- fondo "legge Merloni"	€ 10.280,72
- residui fondi aa.pp	€ 1.249,46
Importo base fondo 2010	€ 35.313,75

DATO ATTO che in applicazione alla seconda parte del precitato art.9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, il fondo, in relazione alla diminuzione del personale in servizio presso il Comune di Pioraco negli anni 2010 e 2011, è ridotto al limite massimo anno 2011 di **€ 34.791,87**;

Tanto premesso,

il fondo per lo straordinario per l'anno 2011	è pari a € 1.715,39
il fondo delle risorse decentrate stabili	è pari a € 27.139,84
il fondo delle risorse decentrate variabili	è pari a € 13.720,49

Per complessivi € 42.575,72

Di cui € 7.582,18 risorse destinate a progettisti interni ed € 780,55 costituito da economie residue del fondo straordinario 2010.

Verificato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2011 al trattamento accessorio del personale non supera il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è stato automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Le risorse che costituiscono la parte stabile e variabile del fondo sono così determinate:

Che finanziano:

- per € 19.747,52 progressioni economiche orizzontali attribuite negli anni precedenti
- per € 4.209,00 indennità di comparto
- per € 1.620,00 indennità di cui all'art. 17 c.2 lett. e) CCNL 1/4/99
- per € 273,05 indennità festive di cui all'art. 17 c.2 lett.d)
- per € 300,00 indennità all'Ufficiale di Stato Civile art.17 c.2 lett.i
- per € 1.800,00 indennità di cui all'at. 17 c.2 lett.f) in misura ridotta per insufficienza di fondi
- per € 4.036,04 per la produttività collettiva a norma dell'art. 8 del CCDI 2006-2009
- per € 8.874,72 per specifici progetti:
Legge Merloni per RUP e progettisti € 7.582,18
Controllo ICI € 1.292,54
- per € 1.715,39 per prestazioni di lavoro straordinario.

ELENCO CAPITOLI DI BILANCIO IN CUI SONO PREVISTI I COSTI RELATIVI AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2011

Gli oneri derivanti dal fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011 sono state così previste:

le somme relative alla progressione orizzontale attribuite fino al 31/12/2010, pari a 19.747,52, l'indennità di comparto pari a € 4.209,00, le indennità per compensare specifici progetti (legge Merloni, ICI ecc.) pari ad €8.874,72, sono state impegnate e liquidate negli appositi capitoli di bilancio;

Le somme ancora da liquidare e relative a:

Straordinario pers. dip.	Per € 1.715,39
Indennità art. 17 c.2 lett.d) per	€ 273,05
Indennità art. 17 c.2 lett.e) per	€ 1.620,00
Indennità art. 17 c.2 lett.f) per	€ 1.800,00
Indennità art. 17 c.2 lett.i) per	€ 300,00
Produttività collettiva per	€ 4.036,04

Per un importo complessivo di € **9.744,48**

trovano la necessaria copertura finanziaria, unitamente agli oneri riflessi dovuti sul suddetto salario accessorio, al residuo passivo iscritto al capitolo **2459 - Fondo di produttività - stanziato per € 13.090,00** del bilancio del corrente esercizio finanziario.